

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENNI Giuliana e ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1965

Modificazione delle norme del Codice civile in materia di patria potestà

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione, articolo 29, richiama il matrimonio ordinato sull'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi; principio che deve essere assunto come fondamento del diritto familiare, in tutti i suoi aspetti, ed implica non soltanto la reciprocità dei diritti e dei doveri del marito e della moglie, ma pari dignità e autorità nei riguardi dei figli.

Il diritto familiare modificato nelle norme vigenti stabilisce invece la netta inferiorità della donna, anche e soprattutto nel suo rapporto con i figli.

Proprio nella considerazione del rapporto umano più profondo che spesso è, per la donna, ragione prima di vita, la legge offende più gravemente la dignità e la sensibilità della madre. La rigorosa tradizione romana della patria potestà, a cui si ispira il codice vigente, non trova oggi alcuna giustificazione nel costume e nella coscienza morale. È da tutti riconosciuta la capacità della madre di assumere, di fronte alla vita e all'avvenire dei figli, un aggravio di doveri e di responsabilità non minore di quello del padre; si considera anzi cosa naturale che la madre sia capace di assolvere da sola — in circostanze particolari — i doveri che competono ad entrambi i genitori. Non è

raro il caso in cui — per lontananza del padre o per separazione personale dei coniugi — i figli rimangono affidati alla madre, la quale sola provvede alla loro educazione, e spesso anche al loro mantenimento. E per quanto tale situazione sia definita da una sentenza giudiziaria, l'esercizio della patria potestà rimane al padre, che, nella maggior parte dei casi, tacitamente vi rinuncia. Ma la situazione giuridica rivela nei fatti la sua assurdità quando il padre, pur disinteressandosi dei figli, approfitta della potestà riconosciutagli dalla legge per ostacolare la opera della madre, sia per un meschino sfoggio di prepotere, sia, in casi non rari, a scopo di ricatto. A tale proposito si potrebbero citare esempi assai probativi della inefficacia della legge che — per conservare fedeltà ad un principio superato che oggi appare nulla più che un pregiudizio — consente il perpetuarsi di ingiustizie gravi che a volte assumono la fisionomia di veri e propri reati.

Il rigore eccessivo e del tutto ingiustificato delle norme che regolano la patria potestà assume un tono particolarmente offensivo in alcune forme del Codice civile. Dopo aver dichiarato che « il figlio è soggetto alla potestà dei genitori », l'articolo 316 aggiunge

che « questa potestà è esercitata dal padre » che solo in caso di morte del padre, di lontananza, di impedimento, di decadenza pronunciata dal tribunale, l'esercizio di tale potestà può passare alla madre. Ma la sfiducia del Codice nella capacità della donna è espressa negli articoli seguenti, attraverso una serie di norme cautelative e limitative: il Tribunale può impartire alla madre (e ad essa sola) speciali condizioni alle quali ella deve attenersi (articolo 331); il Tribunale, al quale la madre vedova deve dare notizia della sua intenzione di passare a nuove nozze, può togliere l'amministrazione dei beni o stabilire « condizioni riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli ».

Al padre è attribuita la facoltà di esercitare la patria potestà anche dopo la morte, poichè può « per testamento, eccetera, stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli o per l'amministrazione dei beni »; e qualora tali condizioni dovessero risultare pregiudizievoli all'interesse dei figli, alla madre non resterebbe che ricorrere al Tribunale per esserne dispensata. Persino persone non bene identificate, designate con la vaga formula di « chiunque abbia interesse » possono vietare alla madre l'esercizio della patria potestà, chiedendo al Tribunale che sia nominato un « curatore per la protezione del nascituro » quando, alla morte del marito, la moglie si trovasse in stato interessante.

Perchè la legge si adegui alle norme costituzionali ed insieme alle esigenze del costume, non basta che le disposizioni di cui si è fatto cenno vengano modificate, così che alla madre vengano riconosciute autorità e dignità uguali a quelle del padre: non basta che ad entrambi i genitori sia dato l'esercizio della potestà dei figli. Si tratta di modificare il diritto familiare stabilendo il rapporto dei genitori con i figli sulla adozione del diritto-dovere, anzichè su quello del potere.

La Costituzione (articolo 30) dichiara: « I genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli... »; concordando, su questo punto, con la prescrizione del Codice civile (articolo 17): « Il matrimonio impone

ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, istruire ed educare la prole ».

Procreare una nuova vita è anzitutto assumere una responsabilità: l'esistenza dei figli impone un dovere. Di fatto, nessun genitore pensa che la paternità o la maternità gli attribuisca un potere; e, in generale, è un dato fondamentale della coscienza morale, l'assolutezza del dovere e la relatività del potere.

È ovvio che solo il compimento del dovere che l'uomo e la donna assumono di fronte alla vita da essi generata, dà loro capacità e l'autorità di proteggerla e di guidarla. La formula della patria potestà, come antecedente e preminenza del diritto sul dovere, non può rimanere nelle nostre leggi, quasi residuo della barbara concezione del padre-padrone. Proponendo la sua sostituzione con la formula potestà dei genitori vogliamo dare a questa il senso di derivazione dell'autorità dalla responsabilità: e con ciò viene anche accolta l'esigenza della parità del diritto dei genitori in quanto la legge impone al padre e alla madre gli stessi doveri.

Il presente disegno di legge modifica il titolo IX del Codice civile (della patria potestà, dall'articolo 316 all'articolo 341). Stabilito il principio che la potestà sui figli è esercitata da entrambi i genitori (modificato l'articolo 316), vengono conseguentemente modificate le formule che si richiamano alla patria potestà. La nuova formula dell'articolo 317 dispone sui casi di lontananza o impedimento di uno dei genitori, di dissenso o di separazione personale fra i genitori: la norma di maggior rilievo in ordine al principio della potestà dei genitori intesa come diritto-dovere è quella che riguarda i casi di separazione personale fra i genitori, attribuendo l'esercizio della potestà al genitore cui restano affidati i figli.

L'abrogazione degli articoli 327, 331, 338 e 339, ovviamente coerente al principio della parità giuridica e morale dei coniugi nel rapporto coi figli, cancella dal Codice civile le formule che più crudamente ricordano una sorpassata condizione di inferiorità femminile; non si è creduto opportuno, invece, sopprimere gli articoli 340 e 341 per la con-

siderazione che, in alcuni casi, l'estensione delle norme in essi contenute ad entrambi i genitori può salvaguardare l'interesse dei figli.

* * *

L'applicazione dell'articolo 29 della Costituzione a quell'aspetto del diritto familiare che contempla il rapporto fra i genitori ed i figli — fra i rapporti umani, quello che implica la più grave e delicata responsabilità — è oggi una esigenza profondamente

sentita anzitutto dalle donne che hanno viva coscienza della loro capacità e dignità di madri, di educatrici, di cittadine; sentita e sinceramente professata anche da uomini di dottrina, e da uomini semplici, che dalla legge attendono una chiara norma di civiltà e di giustizia.

Perciò confidiamo che gli onorevoli senatori, nel prendere in considerazione le formule qui esposte, le esaminino alla luce di quel superiore concetto di equità che le ha dettate alle proponenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La rubrica del titolo IX del libro I del Codice civile è modificata come segue: « Della potestà parentale ».

Art. 2.

Gli articoli 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 330, 333, 334, 336, 337, 340 e 341 del Codice civile sono modificati come segue:

« Art. 316. (*Esercizio della potestà parentale*). — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori, sino all'età maggiore o all'emanipazione. Questa potestà è esercitata da entrambi i genitori. In caso di dissenso decide il giudice tutelare.

Art. 317. (*Impedimento all'esercizio della potestà parentale*). — Nel caso di lontananza o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà spettantegli, questa è esercitata dall'altro.

Nel caso di separazione fra i genitori l'esercizio della potestà spetta a quello cui sono affidati i figli.

Art. 318. (*Allontanamento arbitrario del minore*). — Il figlio soggetto alla potestà parentale non può abbandonare la casa dei genitori o quella che gli stessi gli hanno destinata. Qualora se ne allontani senza permesso, uno qualunque dei genitori può richiamarlo, ricorrendo se è necessario al giudice tutelare.

Art. 319. (*Cattiva condotta del minore*). — Nel caso di cattiva condotta del figlio i genitori o uno di essi possono ricorrere al Presidente del Tribunale dei minorenni. Il Presidente del Tribunale, assunte informa-

zioni, provvede con decreto senza formalità adottando i provvedimenti opportuni nell'interesse del figlio.

Contro il decreto del Presidente del Tribunale è ammesso ricorso al Presidente della Corte d'appello il quale provvede sentito il Pubblico Ministero.

Art. 320. (*Rappresentanza e amministrazione*). — Quando la potestà parentale è esercitata da entrambi i genitori il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili.

I genitori non possono alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunciare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o compiere altri atti eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, nè transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio stesso e dopo autorizzazione del giudice tutelare

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di un'impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa sino a quando il Tribunale abbia deliberato sull'istanza.

Se sorge conflitto di interesse tra figli soggetti alla medesima potestà parentale o tra essi e i genitori, il giudice tutelare può nominare ai figli un curatore speciale.

L'amministrazione dei beni spetta invece ad entrambi i genitori. In caso di dissenso decide il giudice tutelare come per ogni altro atto della potestà parentale.

Art. 321. (*Accettazione di eredità e donazioni*). — Se sorge conflitto tra i genitori circa l'accettazione di eredità devolute ai figli nati o nascituri o di donazione ad essi fatte, le eredità e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, da uno qualunque dei genitori, o da qualunque ascendente.

Quando manchi l'accettazione di uno dei genitori o di un ascendente il Tribunale su richiesta del figlio o di alcuno dei parenti e anche su istanza del Pubblico Ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentiti i genitori.

Art. 322. (*Inosservanza delle disposizioni precedenti*). — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dei genitori o di uno di essi, o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 323. (*Atti vietati ai genitori*). — I genitori esercenti la potestà parentale non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del genitore non partecipe dell'acquisto o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà parentale non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 324. (*Usufrutto legale*). — I genitori hanno l'usufrutto dei beni del figlio finchè esercitano la potestà loro spettante, salvo quanto è disposto nell'articolo 328.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente con il proprio lavoro o con la propria industria;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima; lo stesso effetto si verifica se il testatore o donante esclude dall'usufrutto uno dei genitori;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori. Ove uno solo dei genitori si sia opposto alla accettazione l'usufrutto spetta all'altro.

Art. 326. (*Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti*). — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori del genitore non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 330. (*Sospensione e decadenza dalla potestà parentale*). — Il Tribunale può pronunciare la sospensione dalla potestà parentale e dall'esercizio del diritto di usufrutto legale, nei riguardi del genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti.

Nei casi più gravi può essere pronunciata la decadenza.

Art. 333. (*Condotta dei genitori pregiudizievole al figlio*). — Nei casi previsti dall'articolo 330 il Tribunale può secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio, anche disponendo l'allontanamento di lui dalla casa dei genitori allorquando il genitore non colpito da sospensione o da decadenza non possa esercitare con assiduità la potestà spettantegli.

Art. 334. (*Rimozione dell'amministrazione*). — Se il patrimonio del minore è male amministrato il Tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi od uno di essi dall'amministrazione stessa e privarli anche in tutto o in parte dell'usufrutto legale.

Ove sia disposta la rimozione di entrambi i genitori, l'amministrazione è affidata a un curatore.

Art. 336. (*Procedimento*). — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono

adottati su ricorso di uno dei genitori, o dei parenti o del Pubblico Ministero e, quando si tratti di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il Pubblico Ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro uno o entrambi i genitori, questi devono essere sentiti.

In caso di urgente necessità il giudice tutelare può adottare anche d'ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al Pubblico Ministero.

Art. 337. (*Vigilanza del giudice tutelare*).
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilite per l'esercizio della potestà parentale e per l'amministrazione dei beni.

Art. 340. (*Nuove nozze del genitore*). —
Il genitore che vuole passare a nuove nozze deve darne notizia al Tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il Tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il Pubblico Ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa essergli conservata oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.

In caso di inosservanza della precedente disposizione il genitore perde di diritto la amministrazione e il nuovo coniuge è responsabile in solido della amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

Il Tribunale su istanza del Pubblico Ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere il genitore nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L'ufficiale dello stato civile che celebra o trascrive il nuovo matrimonio deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.

Art. 341. (*Responsabilità del nuovo coniuge*). — Quando il genitore che passi a nuove nozze è mantenuto nell'amministrazione dei beni o vi è riammesso, il nuovo coniuge si intende sempre ad esso associato in quella amministrazione e ne diviene responsabile in solido ».

Art. 3.

Gli articoli 327, 331, 338 e 339 del Codice civile sono soppressi.